

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PIACENZA

Il giorno **23 dicembre 2014**, ad ore **14.30**, nella sala destinata alle sedute del Consiglio, presso il Tribunale locale, si è riunito il Consiglio con la presenza dei Consiglieri:

Avv. Graziella Mingardi	- Presidente
Avv. Franco Livera	- Consigliere Segretario
Avv. Matteo Bozzini	- Consigliere Tesoriere
Avv. Elena Baio	- Consigliere
Avv. Paolo Fiori	- Consigliere
Avv. Lucia Fontana	- Consigliere
Avv. Giovanni Giuffrida	- Consigliere
Avv. Augusto Gruzza	- Consigliere
Avv. Fabio Leggi	- Consigliere
Avv. Dario Mazzoni	- Consigliere
Avv. Margherita Prandi	- Consigliere
Avv. Otto Taini	- Consigliere

e con la presenza del Delegato della Cassa Forense: Avv. Mauro Sonzini

Assenti giustificati: Avv. Renato Caminati, Avv. Giuseppe Manfredi, Avv. Sisto Salotti

OMISSIS

Il Consiglio,

Approva

il regolamento della Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, come da allegato costituente parte integrante del presente verbale, siglato dal Presidente.

OMISSIS

Del che è verbale.

Il Consigliere Segretario
(F.to Avv. Franco Livera)

Il Presidente dell'Ordine
(F.to Avv. Graziella Mingardi)


Per copia conforme.
Piacenza, lì 24 dicembre 2014.

Il Consigliere Segretario
(Avv. Franco Livera)



SCUOLA FORENSE
DELL'ORDINE AVVOCATI DI PIACENZA

REGOLAMENTO



Art. 1

DENOMINAZIONE e SEDE

In osservanza del Regolamento del C.N.F. n. 3 del 20 giugno 2014 è costituita la “Scuola Forense di Piacenza” (al prosieguo anche solo “Scuola”) con sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza; la Scuola Forense non è autonomo soggetto di diritto rispetto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza.

Art. 2

NATURA e SCOPO

La Scuola Forense è un organo dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, non ha scopo di lucro e si propone di rivolgere la propria attività di formazione ed aggiornamento professionale ai praticanti avvocati iscritti presso il C.O.A. al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge ed in previsione dell’esame di stato. Nello specifico la Scuola:

- sviluppa le qualità tecniche e pratiche degli aspiranti avvocati attraverso prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette presso gli uffici giudiziari locali, per assicurare un efficace completamento della loro formazione teorica;
- organizza corsi di studio nei vari settori del diritto che verranno scanditi in apposito calendario;
- gestisce l’attuazione di incontri ed eventi per le finalità superiormente precisate e per quelle altre comunque alla stessa collegate e menzionate nel precitato Regolamento del C.N.F.;
- rilascia certificati ed attestati di frequenza dei corsi ed il compimento del ciclo di studi da parte di coloro che la frequenteranno.

La Scuola potrà collaborare alla formazione culturale ed all’aggiornamento permanente degli Avvocati dell’Ordine di Piacenza e/o anche di altri Ordini omologhi, di concerto con l’Ordine territoriale, organizzando convegni, conferenze, corsi ed ogni altra iniziativa diretta a tale fine.

In attuazione delle proprie finalità, la Scuola Forense può:

- promuovere e gestire iniziative di formazione e di aggiornamento;
- istituire, gestire ed organizzare corsi, conferenze, congressi, seminari, convegni, viaggi di studio, eventi culturali e simili;
- promuovere con qualunque mezzo di comunicazione la conoscenza degli scopi e dei programmi della Scuola e dell’attività svolta;

- promuovere e gestire la pubblicazione, anche telematica, di dispense, libri e riviste di alta formazione giuridica e di aggiornamento professionale forense;

- promuovere qualunque iniziativa comunque attinente con gli scopi della Scuola, collaborando con enti, istituzioni ed associazioni che hanno finalità similari.

Sono affidati alla vigilanza della Scuola Superiore dell'Avvocatura di Roma l'organizzazione ed il corretto funzionamento della Scuola dell'Ordine Avvocati di Piacenza nonché la qualità della didattica offerta ai suoi iscritti.

Art. 3

ORGANI e COMPETENZE

Sono suoi organi e sono nominati dal Consiglio dell'Ordine:

- il *Direttore*, che è componente di diritto del Consiglio Direttivo; a quest'ultimo formula le proposte e ne attua le deliberazioni;

- il *Consiglio Direttivo*, che svolgerà funzione di gestione ed amministrazione della Scuola curando la programmazione dell'attività didattica ed avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico; provvederà altresì a redigere il calendario delle lezioni, a prescegliere i docenti ed a proporre al Consiglio dell'Ordine l'entità dell'importo annuale del contributo per l'iscrizione alla Scuola stessa destinato esclusivamente alla copertura delle spese e delle altre attività formative che non hanno carattere lucrativo; i componenti del Consiglio sono nominati dal COA di appartenenza.

Esso è costituito da non meno di cinque e non più di nove componenti e nel novero dei quali è da ricomprendersi quale membro di diritto il Presidente in carica del C.O.A. di Piacenza che ha la rappresentanza e la firma legale della Scuola;

- il *Comitato Scientifico* che ha funzioni consultive del Consiglio Direttivo e che è composto da avvocati, docenti universitari, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza; il Comitato verrà convocato almeno una volta all'anno da parte del Direttore della Scuola per gli scopi e le finalità di quest'ultima.

Tutti i predetti organi rimarranno in carica quattro anni.

Art. 4

STRUTTURE E RISORSE

Il C.O.A. metterà a disposizione della Scuola il proprio personale di segreteria ed erogherà adeguate risorse economiche per le necessità organizzative e di gestione e stabilirà l'importo della quota di iscrizione che gli iscritti dovranno corrispondere per la frequentazione delle lezioni e delle altre attività formative.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì proporre al COA l'entità del rimborso spese ai docenti che ne faranno espressa richiesta, nonché proporre al medesimo COA l'erogazione delle somme occorrenti per l'affittanza dei locali ove si svolgeranno gli incontri e per gli altri esborsi necessitati dall'organizzazione ed attuazione della didattica.

Art. 5

CORSO ANNUALE

La Scuola organizza il corso per lo svolgimento delle attività didattiche e di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione forense; il corso avrà cadenza annuale e si articolerà in non meno di 40 ore di lezioni. La sede dei corsi è stabilita in Piacenza in luoghi e strutture che verranno reperiti secondo le disponibilità.

Le materie che verranno trattate nei cicli del corso sono quelle oggetto dell'esame di ammissione alla professione.

In occasione degli incontri fissati dai docenti potranno essere effettuate esercitazioni scritte e prove pratiche mirate, in particolare, a stimolare e sviluppare la capacità interpretativa ed argomentativa dei discenti.

Il corso di formazione professionale della Scuola Forense è organizzato in funzione dell'esame di Stato di Avvocato e dunque è basato sulla metodologia giuridica, in conformità ai criteri sulla base dei quali la commissione d'esame procede alla valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali. Tali criteri sono orientati alla retorica forense, i cui principi informano l'attività didattica della Scuola, e sono espressamente stabiliti dalla vigente Legge Professionale nei seguenti termini: a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; b) capacità concreta di soluzione di specifici problemi giuridici; c) conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; d) capacità di cogliere profili interdisciplinari; e) padronanza delle tecniche di persuasione.

La didattica è fondata su un approccio casistico e non è limitata a lezioni frontali e metodologiche, ma si realizza in sessioni interattive e dialogiche che consistono nella presentazione di pareri stragiudiziali o atti giudiziari e nella contestuale illustrazione (anche attraverso apposite simulazioni dell'attività forense) di casi controversi tratti dalla giurisprudenza recente, possibilmente attinenti alla composizione di contrasti interpretativi da parte delle Sezioni Unite civili e penali della Corte di Cassazione.

Ne consegue che i docenti incaricati hanno l'obbligo di organizzare l'attività didattica in una prospettiva concreta, predisponendo l'illustrazione di casi controversi liberamente ma effettivamente scelti dall'esperienza giudiziaria nelle materie oggetto dei singoli seminari,

indicando a propria discrezione il procedimento argomentativo più idoneo per la soluzione del problema disputato.

In funzione della preparazione all'esame di avvocato, l'attività formativa si svolge attraverso la discussione e la correzione di pareri ed atti riguardanti essenzialmente le materie fondamentali, con la conseguente prospettazione di tracce su casi pratici di diritto civile, penale e amministrativo, in osservanza dello schema attualmente vigente per le prove scritte di abilitazione, tenendo in considerazione sia i problemi di diritto sostanziale che quelli di diritto processuale. Sulle altre materie previste per l'esame orale sono tenute esercitazioni interdisciplinari su questioni interessanti discusse e decise dalla giurisprudenza (costituzionale, tributaria, ecclesiastica, internazionale o comunitaria, previdenziale o disciplinare).

In funzione dell'addestramento concreto all'attività professionale e come supporto al tirocinio nello studio legale, l'attività didattica (che a titolo puramente esemplificativo consiste in lezioni, seminari, esercitazioni, pareri ed atti) è caratterizzata dalla testimonianza pratica e, dunque, può essere utilmente svolta da docenti che, anche se professori universitari, siano (o siano stati) avvocati o magistrati con accertata esperienza forense.

La partecipazione dei praticanti avvocati al corso di formazione è interattiva e non può limitarsi ad una frequentazione meramente passiva; è sottoposta a simulazioni dell'esame di avvocato e ad una verifica finale. La verifica consiste nella valutazione della frequenza, della partecipazione alle simulazioni ed alle esercitazioni e dell'eventuale prova scritta finale.

Art. 6

OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dal C.O.A. di Piacenza devono partecipare ad almeno 2/3 delle lezioni; per comprovare l'assolvimento di tale obbligo verrà loro rilasciata dalla Scuola l'attestazione di cui al superiore art. 2.